

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CCIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		Provvidenze a favore dei comuni di Mes-	
PRESIDENTE	2433	sina e Reggio Calabria. (3272) : . . .	2439
Proposta di legge (Discussione e non ap-		PRESIDENTE	2439, 2440
provazione):		TURNATURI, <i>Relatore</i>	2439
MEDA: Abrogazione del divieto di espor-		Promozioni in soprannumero di impie-	
tazione dei metalli e delle pietre pre-		gati di gruppo B dei ruoli delle Am-	
ziosi. (2973)	2434	ministrazioni provinciali delle im-	
PRESIDENTE	2434, 2435	poste dirette e delle tasse e delle im-	
CORBINO, <i>Relatore</i>	2434, 2435	poste indirette sugli affari. (3271) .	2440
CHIOSTERGI	2434	PRESIDENTE	2440, 2442, 2443
DE PALMA	2435	TURNATURI, <i>Relatore</i>	2440, 2441, 2442
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		TUDISCO	2441
<i>il tesoro</i>	2435	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di</i>	
MEDA	2435	<i>Stato per le finanze</i>	2442
Disegno di legge (Seguito della discussione		CIFALDI	2442
e approvazione):		Votazione segreta :	
Provvedimenti in materia di tasse sulle		PRESIDENTE	2443
concessioni governative. (2912)	2435		
PRESIDENTE	2435, 2437, 2438		
CHIOSTERGI	2436		
VICENTINI	2437, 2438		
CHIARAMELLO	2437		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di</i>			
<i>Stato per le finanze</i>	2437, 2438		
Disegni di legge (Discussione e approva-			
zione):			
Istituzione di aliquote speciali dell'im-			
posta di assicurazione per i contratti			
a garanzia della solvibilità dei debi-			
tori, delle cauzioni e delle dichiara-			
zioni di fedeltà. (3269)	2439		
PRESIDENTE	2439		
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	2439		

La seduta comincia alle 10,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato):

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 39, l'onorevole Meda, autore della proposta di legge n. 2973 all'ordine del giorno della nostra Commissione nella seduta odierna, partecipa, senza voto deliberativo, alla seduta stessa.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Discussione della proposta di legge del deputato Meda: Abrogazione del divieto di esportazione dei metalli e delle pietre preziosi. (2973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Meda: « Abrogazione del divieto di esportazione dei metalli e delle pietre preziosi ».

Prego il relatore, onorevole Corbino, di riferire su questa proposta di legge.

CORBINO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge noi l'avevamo già discussa in sede referente nella precedente seduta del 6 marzo corrente e avevamo deciso di chiedere il parere alla III Commissione permanente (Giustizia), nonché il deferimento della proposta stessa in sede legislativa. Il parere è stato espresso dalla predetta III Commissione in senso favorevole il 13 corrente ed è stata altresì da essa proposta l'aggiunta di un articolo 3 che darebbe in un certo senso effetto retroattivo all'abolizione delle pene restrittive della libertà personale, per quanto concerne le alienazioni di oro e di argento. Poiché gli onorevoli colleghi possano ricordare la questione, debbo dire che in materia di esportazione di oro e di valuta, noi abbiamo una legislazione residua che contempla due tipi di sanzioni: per le valute, ci sono soltanto sanzioni di carattere pecuniario: per l'oro, ci sono sanzioni di carattere pecuniario e pene restrittive della libertà personale. L'onorevole Meda ha proposto la soppressione delle pene restrittive della libertà personale, lasciando ferme le sanzioni di carattere pecuniario. Originariamente, l'onorevole Meda aveva proposto l'abrogazione completa di ogni pena, successivamente, si è limitato a chiedere soltanto l'abrogazione delle pene restrittive della libertà personale. Ed è su questo punto che dobbiamo discutere ed è per questo che è stato chiesto il parere della III Commissione permanente (Giustizia). Avverto che gli organi competenti, in particolare la direzione generale del tesoro, si sono già dichiarati favorevoli per l'abolizione della parte del provvedimento che concerne le pene restrittive della libertà personale. Avverto che la X Commissione (Industria) non ha ancora trasmesso il suo parere.

In realtà, la proposta di legge dell'onorevole Meda, originariamente aveva il seguente testo di cui do lettura:

Art. 1. — « Il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, concernente

il divieto di esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose, è abrogato.

Restano ferme le disposizioni concernenti la disciplina del commercio dell'oro contemplate dal regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, e nell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, numero 331 ».

Art. 2. — « Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica l'articolo 2, comma secondo, del codice penale. Se il procedimento penale è in corso, gli atti sono trasmessi al Ministero del tesoro per l'eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti per la violazione delle leggi valutarie ».

La proposta di legge è stata ora dallo stesso proponente modificata. L'articolo 1 è così formulato nel primo comma:

« Le norme penali contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, concernente il divieto di esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose, sono abrogate ».

Il secondo comma dell'articolo 1 del testo originario, perché concerne la disciplina del commercio interno e non si riferisce al commercio con l'estero verrebbe soppresso; mentre al suo posto verrebbe introdotto un comma del seguente tenore:

« Le violazioni di cui al comma precedente sono soggette, come le violazioni valutarie, alle sanzioni previste dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 ».

L'articolo 2 della proposta di legge originaria rimarrebbe invariato. Si aggiungerebbe, infine, un terzo articolo proposto dalla citata III Commissione (Giustizia), la cui dizione è la seguente:

« La disposizione del precedente articolo 2 si applica anche alle alienazioni di oro e di argento non monetati effettuate in violazione delle norme del regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1641 ».

Questo è il nuovo testo che desidero sottoporre all'attenzione della Commissione per quelle decisioni che essa crederà opportuno adottare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Desidero ricordare alla Commissione che io ho già preso, fin dalla precedente seduta del 6 marzo corrente, in sede referente, posizione contraria a questa

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

proposta di legge, ed ebbi anche occasione di spiegare che i chiarimenti fornitimi non mi avevano affatto convinto sulla opportunità di tale abrogazione. Per queste ragioni, non posso che votare contro la proposta di legge.

DE PALMA. Anch'io mi associo all'osservazione fatta dall'onorevole Chiostergi e voterò contro la proposta di legge in esame, in quanto non vedo l'opportunità di ridurre le sanzioni previste dalla legge. Ritengo che sono appunto tali sanzioni a dare la possibilità di limitare il verificarsi di reati del genere. Coloro che esportano oro o metalli preziosi violando la legge, hanno la possibilità di pagare qualsiasi contravvenzione pecuniaria, mentre, viceversa, l'unica remora ad impedire siffatte violazioni della legge è appunto rappresentata dalle sanzioni che prevedono pene restrittive nella libertà personale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Circa il testo originario della proposta di legge riguardante la totale abrogazione delle disposizioni che comminavano sanzioni nei confronti di coloro che incorrevano in reati del genere, il Ministero del tesoro aveva espresso parere contrario. Per quanto concerne invece l'abrogazione delle sole norme di carattere pecuniario, il Ministero del tesoro non ha nulla da obiettare.

MEDA. La proposta di legge riguarda la abrogazione delle pene restrittive della libertà personale per i reati concernenti l'esportazione dei metalli e delle pietre preziosi.

CORBINO, *Relatore*. Le sanzioni pecuniarie rimangono ferme. Noi assistiamo all'assurdo che chi esporta 100 milioni di dollari viene condannato a pene pecuniarie, chi invece esporta magari 10 grammi d'oro va in carcere.

DE PALMA. Ma allora, estendiamo le pene restrittive della libertà personale anche ai trafficanti di valuta!

CORBINO, *Relatore*. Noi andiamo verso la completa libertà del commercio dei metalli preziosi nel mondo e non possiamo davvero cominciare a rimettere in atto norme ancora più restrittive.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, nel loro nuovo testo definitivo, che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le norme penali contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343,

concernente il divieto di esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose, sono abrogate.

Le violazioni di cui al comma precedente sono soggette, come le violazioni valutarie, alle sanzioni previste dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928.

(È approvato).

ART. 2.

Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 2, comma secondo, del codice penale. Se il procedimento penale è in corso, gli atti sono trasmessi al Ministero del tesoro per l'eventuale applicazione della sanzioni stabilite dalle norme vigenti per la violazione delle leggi valutarie.

(È approvato).

ART. 3.

La disposizione del precedente articolo 2 si applica anche alle alienazioni di oro e di argento non monetati effettuate in violazione delle norme del regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 882, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1641.

(È approvato).

CORBINO, *Relatore*. Propongo che il titolo della proposta di legge venga sostituito dal seguente:

« Modificazione delle sanzioni sul divieto di esportazione dei metalli e delle pietre preziosi ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Corbino di modificare il titolo della proposta di legge in esame, nel seguente modo:

« Modificazione delle sanzioni sul divieto di esportazione dei metalli e delle pietre preziosi ».

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (2912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Ricordo che su questo disegno di legge ho riferito io stesso nella precedente seduta del 13 febbraio 1953.

Riprendiamo ora la discussione sul provvedimento di legge stesso il quale assume notevole importanza perché si sta predisponendo il testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative. Si tratta, come i colleghi ricorderanno, di agevolare l'istituzione delle grandi e delle medie linee turistiche attraverso una riduzione della tassa di concessione governativa. Ora la tassa è di lire 500 per chilometro-linea. Nello stesso tempo, si vogliono favorire le linee a carattere temporaneo e a carattere stagionale.

Un'altra modifica riguarderebbe le linee per gli operai e, nella precedente relazione da me fatta, proposi l'emendamento che le agevolazioni stesse fossero estese anche per gli autoservizi destinati agli studenti. Inoltre, siccome si stabilisce che il provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 1952, bisognerebbe invece disporre che la decorrenza del provvedimento venga stabilita dal giorno successivo a quello della pubblicazione del disegno di legge stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo altresì che nella precedente seduta del 13 febbraio scorso fu presentata una proposta da parte dell'onorevole Chiaramello nel senso che la misura della tassa di concessione — primo comma dell'articolo 2 — fosse elevata da lire 1000 a lire 5000 per le linee per gli operai e per gli studenti. Ora, come ho accennato nella seduta di ieri, 24 marzo, in sede legislativa, faccio rilevare agli onorevoli colleghi che la VIII Commissione permanente (Trasporti) ha espresso sul disegno di legge in esame parere favorevole, suggerendo, nel contempo, i seguenti emendamenti:

1°) Al primo capoverso dell'articolo 1, sostituire alla parola « terzo » la parola « quarto » e alla seconda riga dello stesso capoverso sostituire alla parola « due » la parola « quattro ».

2°) Sempre allo stesso capoverso abolire la « e » che congiunge le parole « per settimana » alle parole « per la concessione » ed inoltre sostituire le parole « il cui esercizio abbia durata superiore a quattro mesi » con le parole « qualunque sia la durata ».

3°) Il secondo capoverso dello stesso articolo 1 deve essere spostato ed aggiunto al primo subito dopo le parole « qualunque sia la durata e ». Inoltre le parole della prima riga, del medesimo secondo capoverso « ad un quarto » debbono essere sostituite con le parole « ad un quinto » e alla seconda riga si debbono sopprimere le parole « sia » e « che di gran turismo ».

Riassumendo l'VIII Commissione permanente vorrebbe ulteriormente ridurre la tassa di concessione amministrativa ad un quarto per quanto riguarda il primo capoverso dell'articolo 1 e ad un quinto per quanto riguarda il secondo capoverso dello stesso articolo 1.

Su queste proposte esprimo parere contrario, nel senso che già venne sollevata la questione della contrazione del gettito da parte dell'onorevole Cavallari. Ho potuto accertare in proposito che il gettito attuale per le linee di gran turismo è di appena 85 milioni di lire. Con le riduzioni apportate dal testo ministeriale, si pensa che, incrementando queste linee — incremento che è necessario per favorire il movimento turistico ed anche per i benefici che possono derivarne all'economia generale — si ritiene, da parte del Ministero delle finanze, che non possa verificarsi tale riduzione nel gettito.

Circa poi l'emendamento dell'onorevole Chiaramello, vorrei anche per quello esprimere il mio parere contrario, facendo notare all'onorevole Chiaramello e agli altri colleghi della Commissione che, se noi vogliamo favorire le linee per i servizi automobilistici a carattere esclusivamente operaio e studentesco, sarebbe opportuno lasciare la tassa a lire mille. Lo scopo della legge è proprio questo, di favorire quelle linee che hanno un interesse turistico, oppure sociale.

Cosicché, in conclusione, io proporrei la approvazione del disegno di legge secondo la formulazione ministeriale, aggiungendo soltanto all'articolo 2, là dove si parla di concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio, le parole « o per studenti » e modificando, poi, il testo dell'articolo 3 per quanto riguarda, come ho già detto, la decorrenza, per non dare alla legge un effetto retroattivo.

CHIOSTERGI. Dichiaro di essere favorevolissimo al disegno di legge. Non vedo però per quale ragione il nostro Presidente, che è anche relatore, sia contrario alla proposta fatta dalla Commissione competente. In realtà, la proposta di diminuire ulteriormente mi pare rientri nello spirito della legge e la diminuzione di entrata per lo Stato non mi pare sia tale da renderci contrari ai suggerimenti fatti dalla Commissione dei trasporti, anche perché noi dobbiamo prevedere un aumento dei veicoli che saranno adibiti a tali trasporti, soprattutto per quelli a carattere turistico.

Il turismo infatti non va preso soltanto dal punto di vista classico, cioè della gente che vuole divertirsi, ma va preso anche dal punto di vista sociale e culturale. Vi è preci-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

samente a tal proposito un voto dell'Unione interparlamentare col quale si chiedono facilitazioni nell'ambito e nello spirito di questa legge. Vorrei pertanto pregare l'onorevole relatore di non voler insistere nel suo parere contrario all'emendamento proposto dalla Commissione dei trasporti, sia perché dal punto di vista tecnico si tratta di un parere di una certa importanza e sia perché dal punto di vista finanziario ciò non diminuirà l'introito, ma anzi tenderà ad aumentarlo.

Ho avuto, ad esempio, occasione di occuparmi del trasporto di 15 mila francesi in Italia, operai ed impiegati, viaggio quindi di carattere eminentemente sociale e culturale. In quella occasione siamo riusciti ad ottenere facilitazioni speciali.

Se io, quindi, potessi riuscire a convincere l'onorevole relatore ad accettare l'emendamento della Commissione dei trasporti, ne sarei lieto.

VICENTINI. Anch'io mi associo all'onorevole relatore, perché questa riduzione è stata fatta cercando di conciliare le esigenze delle linee di gran turismo e di quelle sociali, contenendo per altro ciò con una specie di protezionismo per le linee specialmente di gran turismo. Credo quindi che la riduzione ad un quarto sia già una facilitazione notevole. Mi auguro che sia possibile, agli effetti del bilancio dello Stato da una parte e delle ferrovie dall'altro, apportare in un secondo tempo ulteriori agevolazioni.

Circa poi la data di entrata in vigore del provvedimento di legge, l'averla stabilita al 1° gennaio 1952, deriva dal fatto che le tasse si pagano una volta all'anno ed è sulla tassa annuale, naturalmente, che si attua l'agevolazione. Io quindi sostituirei il 1° gennaio 1952 con il 1° gennaio 1953, se proprio non è possibile lasciare il 1° gennaio 1952; ma non porrei la condizione che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Circa la riduzione del gettito, abbiamo potuto rilevare dal Ministero delle finanze che si ha fiducia che il gettito non diminuisca; il Ministero delle finanze è però contrario ad ogni ulteriore riduzione e ciò anche in relazione alle osservazioni fatte dall'Amministrazione ferroviaria. Si vuole cioè la riduzione della tassa di concessione per ragioni sociali, ma non si vuole però minimizzarla, riducendola a tale irrisoria entità da renderla assolutamente controproducente, giacché se ciò fosse stato possibile, gli interessi avremmo chiesto un'ulteriore ridu-

zione. Sulle percentuali di riduzione, mi permetto quindi di insistere.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Vicentini, la ritengo giusta: mi associo quindi alla sua proposta di stabilire la decorrenza della legge dal 1° gennaio 1953.

CHIARAMELLO. Io non ho nulla in contrario a ritirare il mio emendamento. Faccio però osservare che con il pagamento di mille lire non si riesce neanche a rimborsare il costo della carta e degli stampati che occorrono per ottenere la concessione.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaramello, qui si tratta di concessioni speciali per gli operai e per gli studenti.

CHIARAMELLO. D'accordo, ma mille lire sono poca cosa. Occorrerebbe chiedere una somma tale da ricompensare almeno la spesa per gli stampati per ottenere la concessione. Ad ogni modo dichiaro di ritirare il mio emendamento.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io mi associo naturalmente alle valutazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole Vicentini, per quanto riguarda l'eventuale diminuzione del gettito e la necessità di favorire le linee giustificate da ragioni sociali. Aggiungo, a chiarimento, che la fissazione della limitazione della tassa di concessione a un terzo anziché ad un quarto, come si vorrebbe proporre, obbedisce anche ad una armonia interna del provvedimento in esame; infatti si ritiene che i due giorni per settimana rappresentino un terzo del periodo utile di gestione della settimana stessa, così come i quattro mesi all'anno rappresentano un terzo del periodo utile di gestione dell'intero anno.

C'è quindi una ragione di calcolo e di armonia logica interna del provvedimento. Riterrci pertanto che l'onorevole Chiostergi dovesse ritenersi appagato da questa spiegazione. Quanto, poi, alla preoccupazione espressa dall'onorevole Chiaramello, desidero far presente che le linee in concessione speciale per studenti sono in numero limitatissimo: ce n'è una sola nel compartimento di Roma e quattro in Lombardia. Quindi, la preoccupazione circa la copertura del costo della carta per le pratiche di richiesta di concessioni speciali, credo non meriti il rilievo di una disposizione particolare.

Per tali considerazioni prego la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Do lettura dell'articolo 1:

« La tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all'articolo 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, dovute sulla concessione, tanto provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte:

ad un terzo per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo il cui esercizio abbia durata superiore a 4 mesi;

ad un quarto per la concessione di autoservizi, sia ordinari che di gran turismo, aventi carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia limitata ad un periodo non superiore a 4 mesi;

ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana.

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 ».

Come ho già fatto cenno, la VIII Commissione (Trasporti) ha presentato gli emendamenti di cui ho dato precedentemente lettura. A tali modificazioni sono contrario e si è altresì dichiarato contrario ad esse il rappresentante del Governo.

Pongo in votazione l'accettazione di tali emendamenti.

(Non è approvata).

Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Per la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, è dovuta, per ciascun anno di validità della concessione, nella misura di lire 1000.

Per la concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze, la tassa di concessione governativa prevista dal succitato articolo 8, è dovuta nella misura di lire 1000 per il primo giorno di validità e di lire 500 per ogni giorno di ulteriore validità ».

Come i colleghi ricorderanno al primo comma ho proposto che dopo le parole

« esclusivamente operaio » siano aggiunte le altre « o per studenti ». Cosicché il primo comma verrebbe ad avere la seguente formulazione:

« Per la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio o per studenti la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, è dovuta, per ciascun anno di validità della concessione, nella misura di lire 1000 ».

Pongo in votazione il primo comma così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo dianzi letto e sul quale non vi sono modificazioni.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952 ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La data del 1° gennaio 1952 era in relazione alla data di efficacia della legge organica 14 marzo 1952 che veniva modificata con questo provvedimento: sarebbe stato bene che la modificazione alla legge generale avesse potuto avere effetto dalla stessa data sotto la quale ha avuto effetto la legge che con il provvedimento in esame vogliamo modificare. Senonché essendo ormai compiuta l'annata 1952, non possiamo, allo stato, che dare effetto a questa legge dal 1° gennaio 1953.

VICENTINI. Bene.

PRESIDENTE. Allora questa legge avrebbe effetto dal 1° gennaio 1953.

Pongo in votazione l'articolo 3, già letto, sostituendo, in fine, l'anno « 1952 » con l'anno « 1953 ».

(È approvato).

Cosicché l'articolo 3 viene ad essere così definitivamente formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1953.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Discussione del disegno di legge: Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà. (3269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà.

Prego il relatore onorevole Balduzzi di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

BALDUZZI, *Relatore*. Col presente disegno di legge si introducono aliquote speciali della imposta sulle assicurazioni per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle garanzie di fedeltà. In particolare viene stabilita una aliquota del 2 per cento per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori ed una aliquota del 5 per cento per le assicurazioni di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedeltà dei prestatori d'opera. Viene inoltre consentito che le quietanze, che gli interessati devono rilasciare agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione a garanzia della solvibilità del debitore, abbiano trattamento fiscale speciale.

Già in precedenza erano concesse le dette agevolazioni ma in via sperimentale; poi sono cadute, non essendo state suffragate da alcuna disposizione legislativa.

Il disegno di legge in esame mira a legalizzare uno stato di fatto e, soprattutto, ad accogliere le fondate istanze delle categorie interessate. Ciò, indubbiamente, concorrerà al maggiore sviluppo di queste forme di assicurazione, che sono molto utili.

Per questi motivi, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge senza alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Alla tariffa generale allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sono aggiunte le seguenti voci:

1°) assicurazioni a garanzia della solvibilità del debitore; imposta proporzionale per

ogni 100 lire, comprensiva di ogni addizionale: lire 2;

2°) assicurazioni di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedeltà dei prestatori di opera; imposta proporzionale per ogni 100 lire comprensiva di ogni addizionale: lire 5.

La imposta deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge.

(È approvato).

ART. 2.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione a garanzia della solvibilità del debitore, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 della tariffa allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni e sono assoggettate alle normali tasse di bollo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria. (3272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria.

Prego il relatore onorevole Turnaturi di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

TURNATURI, *Relatore*. La legge 12 gennaio 1909, n. 12, istituì una addizionale di un cinquantesimo alle imposte dirette sui beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, nonché sulla tassa di successione e su alcune tasse sugli affari, per 5 anni solari, a decorrere dal 1909, per sostenere l'onere della ricostruzione e del pareggio dei bilanci dei comuni terremotati delle provincie di Messina e Reggio Calabria.

A questo provvedimento altri ne seguirono, al fine di secondare lo sforzo di ricostruzione delle due provincie così duramente colpite.

Siccome però tali provvidenze si sono rivelate insufficienti, anche per effetto delle sopravvenute distruzioni belliche, che arrestarono e anzi sconvolsero il processo di rico-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

struzione, il Governo ha ravvisato l'urgenza di fronteggiare le più essenziali esigenze delle predette città ed avviare i loro bilanci verso un migliore assetto, al fine di ottenere una graduale sistemazione della loro situazione finanziaria.

A tale scopo, con il presente disegno di legge si concede ai comuni di Messina e Reggio Calabria, per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908, un contributo annuo complessivo di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente.

Attese le finalità sociali che la legge intende perseguire ne raccomando ai colleghi l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono obiezioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria è concesso, per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908, un contributo annuo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956.

Tale contributo sarà ripartito, con decreto del Ministro delle finanze, tra i predetti comuni proporzionalmente alla popolazione residente sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale demografico.

(È approvato).

ART. 2.

I fondi per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 1 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57.

Alla copertura dell'onere relativo all'esercizio 1952-53 sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. (3271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Prego il relatore onorevole Turnaturi di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, com'è noto, la legge 25 gennaio 1940, n. 4, provvede al riordinamento dei ruoli del personale delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Per effetto di tale legge gli ispettori ed i procuratori erano collocati in due ruoli distinti, uno di gruppo A e l'altro di gruppo B. L'attuale ruolo di gruppo B prevede uno sviluppo di carriera dal grado XI al grado VI; il ruolo di gruppo A invece prevede uno sviluppo di carriera dal grado VIII al grado V. Per meglio dire, si vennero a creare diversi ruoli: precisamente, un ruolo di gruppo B per i gradi dall'XI al IX e due ruoli distinti, uno di gruppo A ed uno di gruppo B, per i gradi dall'VIII al VI per il gruppo B e dall'VIII al V per il gruppo A.

Tale riordinamento dei ruoli determinò notevoli inconvenienti in sede di applicazione pratica: soprattutto, in seguito agli eventi naturali (morte, collocamento a riposo), non si poteva seguire nella stessa entità il collocamento a riposo nei due gruppi. La duplicità del ruolo ha portato ad una differenza di vacanze in esso.

L'inconveniente maggiore è dato dal fatto che in alcuni gradi del gruppo A si sono verificate vacanze notevoli, che non possono colmarsi per difetto della prescritta anzianità dei funzionari di grado immediatamente inferiore. Invece, nel ruolo di gruppo B si è verificato il fenomeno inverso: cioè, funzionari che hanno già maturato l'anzianità prescritta e che potrebbero legittimamente aspirare alla promozione al grado superiore, non possono ottenerla, perché il ruolo non ha posti sufficienti per garantire lo sviluppo di carriera.

Per dare un'idea della situazione determinatasi a causa di questi inconvenienti, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

la situazione dei funzionari delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette. Gli ispettori superiori e i direttori distrettuali (grado VI) hanno a loro disposizione 21 posti del gruppo A e soltanto 3 del gruppo B. I procuratori superiori (grado VII) hanno a loro disposizione 35 posti del ruolo di gruppo A e soltanto 6 in quello di gruppo B. Per i procuratori capi (grado VIII) sono a disposizione 226 posti nel ruolo di gruppo A e nessuno in quello di gruppo B.

Per l'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari il fenomeno presenta aspetti ancora più allarmanti. Infatti, contro un solo posto disponibile nel ruolo di gruppo B per il grado VI, ve ne sono 21 nel ruolo di gruppo A. Per il grado VII ve ne sono 150 nel ruolo di gruppo A contro 7 in quello di gruppo B. Il fenomeno è ancora più allarmante per il grado VIII: 612 posti nel ruolo di gruppo A contro 9 in quello di gruppo B.

È un fenomeno serio che ha richiamato l'attenzione del Ministero delle finanze, il quale si è appunto proposto di ovviare a tali inconvenienti attraverso il riordinamento generale dei ruoli in sede di riforma della pubblica amministrazione. D'altro canto, questi inconvenienti hanno anche determinato la lesione dei legittimi interessi di questa categoria di funzionari, i quali hanno avuto il solo torto di appartenere al gruppo B e non hanno potuto realizzare quello sviluppo di carriera cui legittimamente aspiravano malgrado che essi esercitino le identiche funzioni espletate dai funzionari del gruppo A. Questo è il punto fondamentale sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi. Ripeto, i funzionari sia del gruppo B che del gruppo A iniziano la carriera con il grado XI siano o no forniti di laurea. La carriera si divide al passaggio dal grado IX all'VIII; coloro che sono forniti di laurea passano al grado VIII del gruppo A e hanno la possibilità di conseguire anche il grado V...

TUDISCO. Certe volte è accaduto il contrario.

TURNATURI, *Relatore*. Per il passato. Difatti, è la legge del 25 gennaio 1940, n. 4, che ha determinato alcuni inconvenienti. È appunto per questo che è stato presentato il disegno di legge, in esame, per eliminare gli inconvenienti lamentati. Il Ministero è stato sollecitato in proposito dalle categorie sindacali e anche dagli stessi interessati ed è bene che la Commissione tenga presente questo elemento. Col presente disegno di legge si crea la possibilità di consentire la promozione in

soprannumero a funzionari di gruppo B entro i limiti di un terzo dei posti complessivamente vacanti in ciascun grado dei due ruoli. Questa facoltà eccezionale consentita al Ministro delle finanze ha la durata solo di due anni. Vi sono precedenti legislativi in questo senso che hanno consentito al Ministro delle finanze la stessa facoltà, che oggi, onorevoli colleghi, si chiede col presente disegno di legge. Il relatore non può che esprimere parere favorevole e non può che vivamente raccomandare l'approvazione del disegno di legge. Senonché, prima di concludere questa relazione vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su di un altro problema, quello che riguarda il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. Io sottopongo questo problema all'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze e agli onorevoli membri della Commissione, in quanto mi pare degno della massima considerazione. Le lagnanze che mi sono pervenute da parte dei funzionari di grado VIII del Ministero delle finanze mi pare che abbiano un certo fondamento. Infatti, in seguito allo sdoppiamento del Ministero delle finanze in Ministero delle finanze e Ministero del tesoro, i funzionari del grado VIII appartenenti al gruppo A, ma rimasti in servizio presso il Ministero delle finanze, sono rimasti indietro per quanto riguarda la carriera nei confronti dei loro colleghi passati in servizio al Ministero del tesoro, specie per il fatto che in questo ultimo dicastero vi era un maggiore numero di posti disponibili. Si è verificato perfino il caso di funzionari che avevano vinto un concorso successivo ai loro colleghi rimasti in servizio al Ministero delle finanze, per il solo fatto di essere entrati nei ruoli del Ministero del tesoro, oggi si trovano ad un grado superiore ai loro colleghi delle finanze. I funzionari delle finanze, evidentemente, in un certo modo hanno visto le loro aspettative di carriera deluse, ed è per questo che si è chiesta la facoltà di procedere entro i limiti dei posti in organico a promozioni in soprannumero, ad esempio per il grado VII, e sempre per la durata di due anni. Io mi permetto di raccomandare ai colleghi l'approvazione di un emendamento che ora presenterò soprattutto per una considerazione di ordine morale, perché in effetti questo emendamento ha una portata squisitamente morale, e infine perché i concorsi del Ministero delle finanze per il personale centrale vanno deserti in quanto non offrono sviluppi di carriera come gli analoghi concorsi per il Ministero del tesoro...

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è esatto che vadano deserti i concorsi per il personale centrale del Ministero delle finanze. Finora i posti vengono sempre regolarmente coperti.

PRESIDENTE. L'onorevole Turnaturi ha presentato il seguente emendamento:

ART. 2-bis.

« Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze che rivestono da almeno 5 anni il grado VIII di gruppo A, possono essere promossi al grado superiore anche in soprannumero nei limiti di un terzo dei posti di organico del grado VII, lasciandosi altrettanti posti vacanti nel grado iniziale del medesimo ruolo.

I posti così conferiti saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno dalla data di cessazione di efficacia della presente legge ».

TUDISCO. Vorrei sottolineare il fatto che è anche una esigenza di ordine morale e vorrei dire una esigenza di giustizia venire incontro alle aspettative di questi funzionari. È interesse dell'Amministrazione finanziaria assicurare a questi funzionari un adeguato sviluppo di carriera. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame mira appunto a sanare una palese ingiustizia di cui sono vittime talune categorie di funzionari. Faccio presente che i funzionari dell'Amministrazione centrale, solo per aver fatto il concorso per funzionari dell'Amministrazione centrale, si trovano ancora al grado VIII, mentre i loro colleghi della periferia sono già, da anni, al grado VII. D'altro canto l'emendamento così saggiamente formulato dal collega onorevole Turnaturi, prevede di lasciar scoperto alla base tanti posti quanti saranno quelli coperti per l'avanzamento di questi funzionari. Inoltre, tale riordinamento non comporta alcun aumento di spese. Ripeto, poi, l'osservazione dell'onorevole Turnaturi, secondo la quale spesso i posti messi a concorso dall'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, vanno deserti, in quanto non assicurano un conveniente sviluppo di carriera. Infine, l'Amministrazione delle finanze non deve senz'altro promuovere, ma si avvarrà di questa facoltà solo nei riguardi dei funzionari che siano veramente meritevoli.

CIFAEDI. Mi pare che questi funzionari di grado VIII prima di passare al grado VII debbono aver sostenuto un esame...

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io mi rendo conto della serietà del problema che è stato sollevato dagli onorevoli colleghi nei riguardi del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. Ma, evidentemente, gli onorevoli colleghi non devono attenersi soltanto alle informazioni attinte dagli interessati o da altre fonti. Bisogna esaminare il problema nel suo complesso, spiegarsi per quali vere ragioni esiste questa sperequazione accentuata in questi ultimi tempi e considerare tra l'altro se essa non trovi un compenso in un acceleramento di carriera che il personale del Ministero delle finanze gode di fatto nei primi gradi. Faccio, poi, osservare che i concorsi dell'Amministrazione centrale non vanno mai deserti. È vero solo che non hanno quella frequenza di un rapporto fra concorrenti e posti disponibili da dieci a uno come capita talora rispetto ad altri concorsi, tuttavia i posti vengono tutti ricoperti nonostante la severità degli esami. Posso aggiungere che, soprattutto, nell'ultimo concorso la eliminazione è stata particolarmente severa, il che ha permesso di immettere nei ruoli del Ministero delle finanze personale particolarmente preparato e qualificato. Il problema della lamentata sperequazione di carriera che a quanto sembra è stato qui impostato sotto il profilo dei rapporti che corrono tra Amministrazione del tesoro e Amministrazione delle finanze, non può essere certamente risolto con un emendamento la cui approvazione non farebbe altro che ritardare l'approvazione del provvedimento in esame. Io pregherei l'onorevole presentatore, di trasformare, nel caso volesse insistere, questo emendamento in un ordine del giorno che io potrei accettare. Faccio poi presente che se l'onorevole presentatore dell'emendamento dovesse insistervi volendo risolvere in questa sede anche un problema che non riguarda il personale provinciale ma piuttosto il personale centrale, io mi vedrei costretto ad esaminare più a fondo la questione, e naturalmente l'approvazione dell'attuale provvedimento dovrebbe essere ritardata.

TURNATURI, *Relatore*. Indubbiamente le perplessità manifestate dal Governo sono di seria natura e me ne rendo conto; mi rendo conto anche, d'altronde, della estrema urgenza che il provvedimento sia approvato. Poiché l'onorevole Sottosegretario di Stato dice che accetterebbe un ordine del giorno, ciò dà affidamento che il Governo è entrato nell'ordine delle idee da me esposto, anche sotto il profilo morale, soprattutto per una so-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

luzione che sia la più rapida possibile del problema.

Con questi affidamenti, io non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento e a presentare un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Turnaturi a redigere formalmente il suo ordine del giorno. Intanto passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado, purché si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* delle stesse Amministrazioni.

Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il limite indicato nel successivo articolo 2.

I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di gruppo *B*, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Se al momento in cui si fanno le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B*, di cui all'articolo precedente, non raggiungono il terzo della somma dei posti vacanti in ciascuno dei detti gradi dei ruoli di gruppo *A* e *B*, possono essere promossi impiegati di gruppo *B* in numero eccedente i posti vacanti del proprio ruolo, purché il numero complessivo delle promozioni per ciascun grado non superi il terzo suindicato.

Nel caso, invece, che al momento di fare le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* siano in numero uguale o superiore al terzo della somma come sopra determinata, le promozioni hanno luogo nei modi normali entro i limiti delle vacanze.

(È approvato).

ART. 3.

Con decreto del Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro sono disposte le varia-

zioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Turnaturi e firmato anche da me e dagli onorevoli Tudisco, Cifaldi, De Palma, Chiostergi, Troisi, Balduzzi, Pesenti, Vicentini, Tosi, Marotta:

« La Commissione finanze e tesoro raccomanda al Governo di studiare l'opportunità, sentite anche le organizzazioni sindacali, del conferimento delle promozioni al grado VII di gruppo *A* del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze in soprannumero dei posti disponibili in organico ».

(È approvato).

Constato che la Commissione si è trovata unanime nell'approvazione dell'ordine del giorno.

Data l'ora tarda e per il fatto che già sono state approntate le urne per la votazione dei provvedimenti in precedenza approvati, rinvio la votazione di questo disegno di legge n. 3271 e del precedente n. 3272, alla prossima seduta della Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 2912 e 3269 e della proposta di legge Meda n. 2973 approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti in materia di tasse di concessioni governative » (2912):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	23
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

« Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà » (3269):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

e della proposta di legge:

MEDA: « Modificazione delle sanzioni sul divieto di esportazione dei metalli e delle pietre preziosi » (2973):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	8
Voti contrari	22

(La Commissione non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, D'Agostino, De Palma, Longoni, Mannironi, Marotta, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Ricci Giuseppe, Salizzoni, Scarpa, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI